

Estratto dal verbale della riunione di
GIUNTA
del -7 luglio 2021

RIELLO Giuseppe	Presidente	<u>PRESENTE</u>
TOSI Paolo	Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
ARTELIO Paolo	Componente	<u>PRESENTE</u>
BALDO Nicola	Componente	<u>PRESENTE</u>
BISSOLI Andrea	Componente	<u>PRESENTE</u>
DE PAOLI Carlo	Componente	<u>PRESENTE</u>
NICOLIS Silvia	Componente	<u>PRESENTE</u>
SALVAGNO Daniele	Componente	<u>PRESENTE</u>

Segretario: Cesare Veneri - Segretario Generale della Camera di Commercio di Verona

Assistono: Chizzini Rosaria, Guerrera Catia e Galeotto Simone – Revisori dei conti.

O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. **121**

Oggetto: Determinazione provvisoria delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2021: indirizzi alla dirigenza.

DELIBERA N. 121 del 7 luglio 2021

Determinazione provvisoria delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2021: indirizzi alla dirigenza.

La Giunta,

- vista la propria deliberazione n. 9 del 1° febbraio 2021, con cui è stato approvato il Piano delle performance 2021÷2023, elaborato in coerenza con il Programma Pluriennale 2020-2024 approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 18 del 24 ottobre 2019, e successivamente aggiornato con deliberazione n. 7 del 18 giugno 2020 e con la Relazione Previsionale e programmatica 2021, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 20 del 29 ottobre 2020, nonché le schede analitiche degli obiettivi operativi 2021;
- vista la determinazione del Segretario Generale n. 64 del 3 febbraio u.s., con la quale sono stati assegnati, ai Dirigenti, gli Obiettivi di Area;
- ricordato che, il 21 maggio 2018, è stato sottoscritto il contratto 2016÷2018 delle cd. “Funzioni locali”, che ha modificato significativamente le modalità di costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
- richiamato, quindi, l’art. 67 c. 1 del detto CCNL, a mente del quale *“A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell’importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell’anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”*;



- preso atto che, ai sensi del punto precedente, l'unico importo consolidato è stato determinato in € 356.075,09, al netto delle risorse destinate, nel corso del 2017, al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
- visto, altresì, l'art. 67 c. 2 del CCNL, che definisce le modalità di incremento stabile delle risorse determinate ai sensi del citato c. 1;
- viste, in particolare:
 - ✓ la lettera a), in base alla quale, il Fondo, va incrementato dell'importo di Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, pari, complessivamente, ad € 9.484,80;
 - ✓ la lettera b), relativa alla rideterminazione delle PEO a seguito degli incrementi stipendiali, pari ad € 12.619,49;
 - ✓ la lettera c), che consente l'incremento del Fondo di parte stabile, per un importo pari alla RIA ed agli assegni *ad personam* del personale comunque cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima, quantificato in € 16.655,86;
- preso atto che, le somme di cui al punto precedente, sono complessivamente pari ad € 38.760,15 e che, pertanto, le risorse stabili risultano determinate in € 394.835,24;
- vista, quindi, la determinazione del Segretario Generale n. 104 del 22 febbraio scorso, di determinazione provvisoria delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2021;
- visto l'art. 67 c. 3 del CCNL che stabilisce che il Fondo continua ad essere alimentabile con importi variabili, di anno in anno;
- viste, in particolare:
 - ✓ la lettera a) del detto comma 3, a mente della quale, confluiscono, all'interno del Fondo, le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;
 - ✓ la lettera d), a mente della quale confluiscono, nel Fondo, gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

- ✓ la lettera e), che consente di destinare, alle risorse variabili, gli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999;
- ✓ la lettera h), che attribuisce la facoltà di destinare, al Fondo, le risorse stanziare dagli Enti ai sensi del comma 4;
- ✓ la lettera i), in base alla quale, sono destinate, all'incremento del Fondo, le eventuali risorse stanziare ai sensi del comma 5, lettera b);
- vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 21 dicembre 2016, di approvazione del Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione, con la quale, all'art. 13 comma 2, è stata confermata la destinazione, al Fondo per la produttività, di un importo pari, al massimo, al 30% di eventuali economie di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni;
- ritenuto, pertanto, di determinare nel 30% la percentuale di Ricavi da sponsorizzazione da destinare ad incremento del Fondo;
- preso atto che, in relazione alla lettera a) dell'art. 67 c. 3, possono essere destinate, alla componente variabile del Fondo incentivante, € 4.513,68, pari al 30% di quanto (15.045,60 euro) l'Ente ha ricavato, ad oggi, attraverso il ricorso alle sponsorizzazioni, come di seguito riepilogate:

DENOMINAZIONE	OGGETTO	COMPETENZA 2020
VICENTINI SPA	Sito internet istituzionale	€ 1.558,00
BANCO BPM	Convenzione di cassa	€ 10.000,00
GHIBLI & WIRBEL SPA	Sito internet istituzionale	€ 1.800,00
CONFCOMMERCIO VERONA	Sito internet istituzionale	€ 1.687,60
TOTALE		€ 15.045,60

- visto, altresì, il comma 3, lettera d) del medesimo articolo 67 e preso atto che, gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nel corso del 2020, risultano pari ad € 23,18;
- vista, infine, la lettera e) del medesimo articolo 67 e preso atto che i risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 risultano determinati in € 12.036,08;



- visto il comma 4 dell’art. 67, che attribuisce agli Enti la facoltà, in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, di procedere all’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- preso atto che la somma di cui al punto al punto precedente risulta pari ad € 23.175,31;
- visto, altresì, il comma 5, lettera b), a mente del quale *“Gli enti possono destinare apposite risorse:*
[...]
b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; [...].”;
- ritenuto, in applicazione di quanto al punto precedente, anche sulla base della citata deliberazione n. 9 del 1° febbraio scorso, di destinare, all’incentivazione del personale, l’importo complessivo di € 255.000,00;
- visto l’art. 68, c. 1 del CCNL, a mente del quale *“Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate [...].Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.”*;
- visto l’art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, che dispone che *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. [...].”*;
- preso atto che, detto vincolo, è richiamato all’art. 67, comma 7, del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018;



- considerato che, pertanto, l'importo 2016 da considerare come limite 2021 è pari ad € 621.600,91;
- considerato, altresì, che l'importo del Fondo 2021, determinato in base a quanto ai punti precedenti ed al netto delle somme da considerare al di fuori dei limiti di spesa, risulta pari ad € 655.443,12;
- preso atto che, pertanto, il Fondo come sopra determinato, deve essere ridotto di un importo pari ad € 33.842,21, cosicché, le somme provvisoriamente disponibili, per l'anno 2021, risultano pari ad € 655.741,28;
- vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 27 del 17 dicembre 2020, di approvazione del preventivo annuale 2021 e della relativa relazione;
- visto l'art. 13 comma 1 del D.P.R. 254/2005, con il quale si affida la gestione del budget direzionale ai dirigenti, nell'ambito delle competenze previste dal regolamento interno sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- visto l'art. 13 comma 2 del D.P.R. 254/2005, che prevede che l'effettivo utilizzo del budget direzionale sia disposto con provvedimento dirigenziale;
- vista la propria deliberazione n. 3 del 1° febbraio 2021, di ratifica della determinazione Presidenziale d'urgenza n 46 del 18 dicembre 2020, di approvazione del budget direzionale 2021;
- vista, altresì, la determinazione del Segretario Generale n. 567 del 21 dicembre 2020, con la quale sono state assegnate ai dirigenti le competenze in ordine all'utilizzo delle risorse del budget direzionale;
- vista la relazione tecnico-finanziaria alla composizione del Fondo che, allegata sub a) alla presente deliberazione, ne forma parte integrante, e fattone proprio il contenuto;
- visto l'art. 40-bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001;
- visto il parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, chiamati ad esprimersi ai sensi dell'art. 8 c. 6 del CCNL 21/5/2018;
- visti i pareri, acquisiti agli atti, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 33, comma 3, del vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, nello specifico:
 - il parere favorevole di merito e fattibilità del Responsabile del Procedimento e del Segretario Generale;



- il parere finanziario contabile favorevole del Responsabile del Servizio Ragioneria;
- il parere favorevole del Segretario Generale, in ordine alla conformità del provvedimento alle disposizioni normative, statutarie e regolamentari vigenti;
- visto il Regolamento della Giunta camerale approvato con propria deliberazione n. 127 del 3 maggio 2012;
- visto lo Statuto camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 19 del 29 ottobre 2020;
- vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

- a) di destinare la somma di € 255.000,00 ad incremento delle risorse variabili, previste dall'art. 67 c. 5 lettera b) e legate al *“conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale”*;
- b) di stabilire nell'1,2% la percentuale, prevista dal comma 4 dell'art. 67, del Monte salari 1997 da destinare ad incremento del Fondo, per un importo di € 23.175,31;
- c) di determinare provvisoriamente in € 4.513,68 la somma, destinabile al Fondo per la produttività, riveniente dalle economie di spesa derivanti, ad oggi, dalle sponsorizzazioni;
- d) di determinare, in base all'art. 67, c. 3 lettera d), in € 23,18, gli importi corrispondenti alla frazione di RIA e degli assegni ad personam, di cui al comma 2, lett. c) dell'art. 67, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, del personale comunque cessato nel corso del 2020;
- e) di determinare in € 12.036,08 i risparmi dello straordinario da portare in aumento del Fondo e da considerare fuori dal limite posto dal valore del 2016;
- f) di determinare, pertanto, complessivamente, in € 294.748,25, le risorse variabili da destinare provvisoriamente ad incremento del Fondo dell'anno 2021, determinate secondo quanto previsto dall'art. 67, cc. 3, 4 e 5, e dall'art. 68, c. 1 del CCNL Funzioni locali 2016÷2018;



- g) di autorizzare, quindi, il Segretario Generale a determinare provvisoriamente il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2021, tenendo conto delle indicazioni di cui ai punti precedenti;
- h) di autorizzare, altresì, il Segretario ad integrare, successivamente, le risorse di cui al presente provvedimento, degli importi rivenienti dall'applicazione dell'art. 68 c. 1 del CCNL, una volta definitivamente determinate le *“eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti”* a seguito dell'erogazione dei premi legati alla valutazione della performance individuale ed organizzativa;
- i) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente

(Dott. Giuseppe Riello)

Il Segretario Generale

(Dott. Cesare Veneri)

Allegati: A - Relazione tecnico-finanziaria al Fondo;

B - Parere Collegio dei Revisori dei Conti.

Relazione tecnico-finanziaria al Fondo per la contrattazione integrativa

(ex circolare MEF n. 25 del 19 luglio 2012, di applicazione dell'art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001)

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2021 viene costituito tenendo conto delle disposizioni previste dall'art. 67 del CCNL Funzioni locali siglato il 21 maggio 2018, nonché di quanto già previsto dalla Determinazione del segretario generale n. 104 del 22 febbraio scorso.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

In base a quanto previsto dall'art. 67 c. 1 del CCNL 2016-2018, "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi."

Pertanto, detto importo consolidato, pari complessivamente ad € 356.075,09, è stato determinato applicando le norme contrattuali di seguito evidenziate:

a) CCNL 24.01.2004:

✓ art. 31, comma 2:

"Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall'incremento delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.";

✓ art. 32 cc. 1 e 2:

“1. Le risorse decentrate previste dall’art 31, comma 2, sono incrementate, dall’anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all’anno 2001.

2. Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall’anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo.”;

✓ art. 32 c. 7:

“La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell’art. 10 (alte professionalità).”;

b) CCNL 9.05.2006:

✓ art 4, c. 4:

“Le Camere di Commercio, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41%, a decorrere dal 31.12.2005 ed a valere per l’anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell’anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.”;

c) CCNL 11.04.08:

✓ art. 8 c. 5.

“Le Camere di Commercio, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed inoltre il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 41 %, a decorrere dal 31.12.2007 ed a valere per l’anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,6 % del monte salari dell’anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza.”.

Inoltre, ai sensi dell’art. 67 c. 2, le risorse decentrate stabili, sono incrementate, nel 2021:

- a) dell’importo di € 9.484,80, determinato dal prodotto fra le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 e l’importo di Euro 83,20;
- b) dell’importo di € 12.619,49, pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze, calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e fatte confluire nel fondo a decorrere dalla medesima data, ai sensi della Dichiarazione congiunta n. 5, non sono assoggettate ai limiti di crescita del Fondo previsti dalla legislazione vigente, cioè, nello specifico, dall’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, richiamato dall’art. 67 c. 7 del CCNL di cui trattasi;
- c) dell’importo, di € 16.655,86, derivante, in base a quanto previsto dalla lettera c) del c. 2, dalle retribuzioni individuali di anzianità e dagli assegni *ad personam* non più corrisposti al personale cessato dal servizio, nel corso del 2020, compresa la quota di tredicesima mensilità.

Quindi, tenendo conto di quanto sopra, le Risorse stabili vengono determinate, per il 2021, in € **394.835,24**.

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse cd. variabili, caratterizzate da incertezza, eventualità e variabilità nel tempo e, pertanto, da determinare annualmente, vengono, nel 2021, definite applicando le norme contrattuali di seguito evidenziate:

a) art. 67 c. 3:

lettera a: risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001.

Pertanto, come previsto dalla deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 21 dicembre 2016, è stata inserita nel fondo, ai sensi dell'art. 67 c. 3 lettera a), la somma di € 4.513,68, pari al 30% di quanto (15.045,60 euro) l'Ente ha ricavato, ad oggi, attraverso il ricorso alle sponsorizzazioni, come di seguito riepilogate:

DENOMINAZIONE	OGGETTO	COMPETENZA 2021
VICENTINI SPA	Sito internet istituzionale	€ 1.558,00
BANCO BPM	Convenzione di cassa	€ 10.000,00
GHIBLI & WIRBEL SPA	Sito internet istituzionale	€ 1.800,00
CONFCOMMERCIO VERONA	Sito internet istituzionale	€ 1.687,60
TOTALE		€ 15.045,60

lettera b: quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (cd. piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, non attuati dall'Ente);

lettera d: gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, di cui al comma 2, lett. c), calcolati in base alle mensilità residue dopo la cessazione, del personale cessato nel corso del 2020, e pari ad € 23,18;

lettera e: eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 (da considerare fuori dal limite), pari ad € 12.036,08;

lettera h: un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4, che recita:

“In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”;

Tale importo, già previsto dall'art. 15 c. 2 del CCNL 1.4.1999, risulta pari ad € **23.175,31**, determinato dal seguente conteggio: M.S. anno 1997, al netto quota relativa alla dirigenza € 1.931.275,82 x 1,2% = 23.175,31;

lettera i: un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b) (che sostituisce l'art 15 c. 5 del CCNL 1.04.1999). In particolare, detto comma stabilisce che:

“Gli enti possono destinare apposite risorse:

- a) [...]*
- b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; [...].”.*

In applicazione di quanto al punto precedente, anche sulla base della deliberazione n. 9 del 1° febbraio scorso, con la quale è stato approvato il Piano delle performance 2021÷2023, elaborato in coerenza con il Programma pluriennale 2020-2024, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 18 del 24 ottobre 2019, e successivamente aggiornato con deliberazione n. 7 del 18 giugno 2020, e con la Relazione Previsionale e programmatica 2021, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 20 del 29 ottobre 2020, nonché le schede analitiche degli obiettivi operativi 2021, si ritiene di destinare, all'incentivazione del personale, l'importo complessivo di **€ 255.000,00**.

Detto importo, come previsto dalla lettera b) di cui sopra, è stato definito sulla base degli obiettivi assegnati alla struttura camerale, con particolare riguardo a quelli da considerare più sfidanti o con maggior impatto sugli stakeholder o sull'attività degli uffici di supporto, che sono stati valorizzati sulla base delle giornate uomo agli stessi dedicati e che vengono allegati sub a.1)¹ alla presente relazione.

In particolare, si è fatto riferimento:

- a. a tutte le attività che interessano le funzioni affidate con il D. Lgs 219 (digitalizzazione, turismo, orientamento), realizzate sia direttamente verso le imprese (maggiore utilizzo e diffusione della cultura del digitale, contributi per innovazione) sia attraverso e/o coinvolgendo Enti e realtà del territorio (Università, Comuni, DMO);
- b. alle attività che siano in grado di favorire e semplificare l'attività d'impresa ma, al contempo, permettano all'Ente di razionalizzare le risorse, anche umane, in costante riduzione negli anni (erogazione servizi su prenotazione e/o con modalità da remoto, utilizzo pagoPA a regime) assicurando però il corretto monitoraggio quali-quantitativo delle attività (anche attraverso indagini CSE);
- c. alle attività volte a favorire condizioni di legalità, correttezza e trasparenza per il mondo delle imprese e del territorio in generale (Consulta legalità, vigilanza mercato, imprese e tutela consumo, sostegno crisi d'impresa);
- d. attività degli uffici a supporto degli Organi camerali per una azione decisionale corretta, efficace e trasparente (gestione partecipazioni, gestione attività strategiche e/o pluriennali, rendicontazioni agli stakeholder) e a supporto degli altri uffici dell'Ente (gestione delle procedure di assunzione, passaggio al nuovo programma integrato di contabilità, gestione di tutte le procedure di gara a supporto degli interventi promozionali).

Per determinare l'importo da destinare alle risorse variabili, è stato considerato un anno lavorativo di 254 giorni, escluse le festività, anche infrasettimanali, e, su tale base è stata definita la percentuale di giornate lavorative standard, di 7.12 h, necessarie al raggiungimento degli obiettivi medesimi.

¹ Viene allegato unicamente un estratto riepilogativo degli obiettivi. Per un maggior dettaglio, si rimanda al Piano della Performance, approvato con la citata deliberazione della Giunta camerale n. 9 del 1° febbraio 2021.

Pertanto, a titolo esemplificativo, se l'azione richiede, nell'arco dell'anno, un totale di 20 gg lavorativi da 7.12 ore, è stata indicata una percentuale dell'8%.

Il valore complessivo degli obiettivi indicati, pari ad € 434.023,05, risulta più che sufficiente per la copertura degli stanziamenti all'interno dei Fondi per l'incentivazione del personale, dirigente e non dirigente.

Per quanto attiene ai risparmi della parte stabile 2020, essi non sono stati quantificati, non essendo ancora stati applicati tutti gli istituti previsti dal CCDI.

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017, che, all'art. 23 c. 2, statuisce che *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. [...]"*, non si deve procedere ad alcuna decurtazione, per le cessazioni dell'anno.

Al contrario, visto anche l'art. 67, c. 7 del CCNL, che fa esplicito rimando alla norma in oggetto, si rende necessario procedere ad una riduzione, di € 33.842,21, del Fondo determinato come sopra, al fine di adeguarlo all'importo netto dell'anno 2016, cioè comprensivo delle decurtazioni. Pertanto, il Fondo complessivamente disponibile risulta pari ad € 655.741,28, come meglio esplicitato nelle sezioni seguenti.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

RISORSE STABILI	€	394.835,24
RISORSE VARIABILI	€	294.748,25
Totale risorse - Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane (art. 67 CCNL 21.05.2018) parte stabile e parti variabili	€	689.583,49
<i>Decurtazioni (differenza fra € 655.443,12 ed € 621.600,91)</i>	<i>€</i>	<i>33.842,21</i>
TOTALE	€	655.741,28

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Le somme destinate ad impieghi di carattere permanente (progressioni economiche orizzontali e indennità di comparto), stimate, per l'anno 2021, in € 382.000,00, sono finanziate esclusivamente tramite ricorso alle risorse stabili (pari ad € 394.533,90), come previsto dal CCNL 22.1.2004. Va, altresì, evidenziato che, vi sono alcune indennità che, pur essendo, per loro natura e per previsione contrattuale, pagate dalle risorse variabili, rappresentano, in realtà, un onere stabile, la cui corresponsione deve, in ogni caso, essere assicurata. Ci si riferisce, in particolare, all'indennità delle ex III e IV qualifica, pari, annualmente, a circa 265,00 euro. Inoltre, il nuovo contratto fa gravare sul fondo anche le somme destinate a remunerare il lavoro festivo, precedentemente considerate fra gli oneri stipendiali.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Si riporta la tabella relativa al confronto fra l'anno 2020 e l'anno 2021:

	Fondo 2021	Fondo 2020	Fondo 2016 (per confronto)	Diff. 2021-2020
COSTITUZIONE DEL FONDO				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità				
Risorse storiche			261.255,04	0,00
Unico importo consolidato 2003 (art. 31 c. 2 CCNL EE.LL. 02/2005 e art. 32)			251.026,32	0,00
Incremento per riduzione stabile straordinario (art. 14 c. 1 CCNL EE.LL. 1/04/1999)			1.267,22	0,00
Incremento per processi decentramento e trasferimento funzioni (art. 15 c. 1 Lett. L) CCNL EE.LL. 1/04/1999)			8.961,50	0,00
Incrementi contrattuali			75.895,30	0,00
Incrementi CCNL EE.LL. 10/2001, art. 4 cc. 1,4,5; 05/2006 art. 4 c.4; 04/2008 art. 8 c. 5, dichiarazione congiunta n.14 CCNL 2002-05 - n.1 CCNL 2008-09)			75.895,30	0,00
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			88.666,26	0,00
R.I.A., assegni ad personam e salario anzianità personale cessato a far data dal 1° gennaio 2000 (art. 4 c. 2 CCNL EE.LL. 10/2001)			88.666,26	0,00
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità al netto dell'importo destinato al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato alle P.O. (€ 76.167,09)	356.075,09	356.075,09	425.816,60²	0,00
Importo pari ad € 83,20 per ogni unità di personale presente al 31/12/2015 (= 83,20 x 114) ³	9.484,80	9.484,80	0,00	0,00
Rideterminazione PEO ³	12.619,49	12.619,49	0,00	0,00
RIA personale cessato	16.655,86	16.354,52	0,00	301,34
TOTALE RISORSE STABILI	394.835,24	394.533,90	425.816,60	301,34
Risorse variabili				
Poste variabili precedentemente sottoposte all'art. 9 comma 2-bis della legge 122/2010	294.748,25	287.982,75	289.454,06	6.218,50
Attivazione nuovi servizi (art. 15 c. 5 - parte variabile CCNL EE.LL. 4/1999) Art. 67, c. 5 lettera b)	255.000,00	254.453,00	166.500,00	0,00

² Somma comprensiva dell'importo, di € 76.167,09, destinato al pagamento delle indennità alle P.O..

Altre risorse variabili (art. 15 c. 1 lettere d ed n CCNL EE.LL. 4/1999 e art. 15 c. 2) Art. 67, c. 3 lettera a) e d) e c. 4	27.712,17	28.275,04	122.553,31	-562,87
Somme ex art. 15 c. 1 lettera m) CCNL EE.LL. 4/1999 ³ Art. 67, c. 3, lettera e)	12.036,08	5.254,71	400,75	6.781,37
Somme ex art. 15 c. 7 e art. 67 c. 7 (riduzione temporanea stanziamento P.O.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre poste variabili	0,00	23.987,10	56.321,81	-23.987,10
Economie fondi anni precedenti Art. 68, c. 1	0,00	23.987,10	53.218,99	-23.987,10
Risparmio straordinario anno precedente	v. sopra	v. sopra	3.102,82	
Totale risorse variabili	294.748,25	311.969,85	345.775,87	-17.768,60
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione				
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	394.835,24	394.533,90	425.816,60	301,34
Risorse variabili	294.748,25	311.969,85	345.775,87	-17.768,60
Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione	689.583,49	706.503,75	771.592,47	-17.467,26
<i>Decurtazioni</i>	-33.842,21	-33.556,74	-17.101,91	261,53
TOTALE RISORSE STABILI E VARIABILI AL NETTO DEI RISPARMI, DELLE DECURTAZIONI, DEGLI IMPORTI FUORI DAL LIMITE E DELLO STANZIAMENTO P.O.	621.600,91	621.600,91	621.600,91	0,00
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	655.741,28	672.947,01	754.490,56	-17.205,73

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Attualmente, esistono, nella contabilità dell'Ente, tre conti, il 321007 denominato *Retribuzione accessoria - indennità fisse*, il 321006 denominato *Retribuzione accessoria - indennità variabili*, in cui sono state stanziare le somme necessarie al pagamento del salario accessorio del personale dell'Ente, ed il 321008, denominato *Retribuzione di posizione e di risultato delle P.O.*.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Già mensilmente, i dati relativi alle somme del salario accessorio, rivenienti dai tre conti citati, il 321006, il 321007 ed il 321008, sono scaricate in contabilità dal programma di gestione degli stipendi e vi è, pertanto, un controllo sulle somme erogate.

Alla chiusura dell'esercizio, per determinare esattamente le somme a saldo da accantonare, destinabili alla produttività, viene detratto, dal Fondo approvato, l'importo

³ Da considerare al di fuori del limite dell'anno 2016.

che è stato già destinato complessivamente, nell'anno, al pagamento delle somme di cui al punto precedente. In tal modo, dopo il pagamento del saldo della produttività, si determinano, automaticamente, anche i risparmi da destinare al Fondo dell'anno successivo, che generano una sopravvenienza attiva nell'anno di competenza.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La copertura finanziaria del Fondo, pari, complessivamente ad **€ 655.741,28**, è garantita dagli stanziamenti esistenti nel Preventivo annuale 2021. In particolare, le somme relative al pagamento dell'indennità di comparto e delle progressioni economiche già attribuite al 31.12.2020, sono presenti nel conto 321007 – *Retribuzione accessoria - indennità fisse*, all'interno del quale è appostata la somma di **€ 394.835,24**; quelle necessarie al pagamento delle altre indennità e della produttività individuale, legata al raggiungimento degli obiettivi del Piano della performance, sono previste nel conto 321006 – *Retribuzione accessoria - indennità variabili*, all'interno del quale è appostata la somma di **€ 310.517,73**. A queste risorse, pari in totale ad **€ 705.352,97**, si aggiungono, nel conto 321008, quelle per il pagamento delle indennità, anche di risultato, dei titolari di Posizione organizzativa, che sono al di fuori del Fondo per la contrattazione integrativa e pari ad **€ 72.167,09**.

Per quanto attiene agli oneri previdenziali e fiscali, le allocazioni nei rispettivi conti di costo risultano più che sufficienti a garantire la copertura degli oneri medesimi.

**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLA COMPATIBILITÀ DEI
COSTI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER LE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ
ANNO 2021**

Oggi 5 luglio 2021, si è riunito in videoconferenza il Collegio dei Revisori, nelle persone dei sottoscritti Rosaria Chizzini, Catia Guerrera e Simone Galeotto, per esprimere il parere sulla compatibilità dei costi relativi alla costituzione provvisoria del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2021.

Il Collegio prende visione della proposta di deliberazione della Giunta relativa alla determinazione provvisoria del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2021 (indirizzi per la dirigenza) e della relativa relazione tecnico-finanziaria e dà atto:

- che i summenzionati documenti sono stati trasmessi allo scrivente Collegio per il controllo di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio giusto art. 8 c. 6, del C.C.N.L. Funzioni Locali triennio 2016÷2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018;
- che nella relazione tecnico finanziaria risultano illustrati i criteri relativi al procedimento di calcolo adottato per stabilire le risorse decentrate stabili e variabili, per gli importi di seguito specificati:

RISORSE STABILI

Art. 67 c. 1

Unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori al netto dell'importo destinato alle P.O. (€ 76.167,09), ivi incluso un importo, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza (€ 2.340.045,17 x 0,20% = € 4.680,09), nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità".

356.075,09

Art. 67 c.2 lett. a)

Importo pari ad euro 83,20 per ogni unità di personale presente al 31.12.2015

9.484,80

Art. 67 c. 2 lett. b)

Rideterminazione PEO per incremento stipendio

12.619,49

Art. 67 c. 2 lett. c)

VERONA

Partita IVA 00653240234

Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di
anzianità ed agli assegni ad personam non più
corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa
la quota di tredicesima mensilità

16.655,86

TOTALE RISORSE STABILI 394.835,24**RISORSE VARIABILI****Art. 67 c. 3 lett. a)**

Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della
legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto
esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL
dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del
CCNL del 5.10.2001 - contratti di sponsorizzazione

4.513,68

Art. 67 c. 3 lett. d)

Gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di
RIA di cui al comma 2, lett. c) calcolati in misura pari
alle mensilità residue dopo la cessazione

23,18

Art. 67 c. 3 lett. e)

Eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla
applicazione della disciplina dello straordinario di cui
all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce
nel Fondo dell'anno successivo

12.036,08

Art. 67 c. 3 lett. h)

Un importo corrispondente alle eventuali risorse
stanziolate dagli enti ai sensi del comma 4

vedi

Art. 67 c. 3 lett. i)

Un importo corrispondente alle eventuali risorse
stanziolate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b)

vedi

Art. 67 c. 4

1,2% del M.S. 1997 = 1,2% * Lit. 3.739.471.429 (€
1.931.275,82)

23.175,31

Art. 67 c. 5, lettera b)

Risorse correlate al conseguimento di obiettivi
dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano
della performance o in altri analoghi strumenti di
programmazione della gestione

255.000,00

Art. 68 c. 1

Risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non
integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto
delle disposizioni in materia contabile

0,00

TOTALE RISORSE VARIABILI 294.748,25**TOTALE FONDO 689.583,49**

Fondo al netto importi fuori dal limite (per confronto
con anno 2016)

655.443,12

Fondo 2016 (al netto P.O.)	621.600,91
Decurtazioni	33.842,21
<u>TOTALE RISORSE DISPONIBILI</u>	655.741,28

• che, pertanto, il totale delle risorse destinate al Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane alla produttività per l'anno 2021 ammonta ad € 689.583,49=, da cui bisogna detrarre la somma di euro 33.842,21= quale differenza con il fondo 2016. Conseguentemente, il Fondo disponibile ammonta ad euro 655.741,28=;

• che i criteri di determinazione delle risorse stabili e variabili risultano illustrati nella relazione tecnica, allegata alla deliberazione di costituzione del fondo, e che gli stessi tengono conto delle norme contrattuali. Inoltre, nella definizione dell'importo in questione, con particolare riferimento all'art. 67, comma 5, lett. b) la Camera di Commercio ha estrapolato dal piano delle performance del corrente anno, già approvato dalla Giunta Camerale, gli obiettivi ritenuti di maggiore valenza e analizzati dall'OIV.

Per quanto attiene alle somme di € 9.484,80 e 12.619,49, previste dall'art. 67 c. 2 lettere a) e b), il Collegio dà atto che, con deliberazione n. 19/2018, del 9 ottobre 2018, la Corte dei Conti, sezione Autonomie, ha definitivamente sancito che dette somme vadano considerate al di fuori dei limiti imposti dal comma 7 del medesimo articolo, posizione ribadita anche dal D.L. 14/12/2018, n. 135 cd. "Decreto semplificazioni", che, all'art. 11 rubricato "*Adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione*" statuisce che "*In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del *trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.*"

Ciò premesso, verificata la capienza negli stanziamenti esistenti nel mastro "Competenze al personale" ed, in particolare nei *conti 321006 – Retribuzione accessoria – Indennità variabili e*

VERONA

Partita IVA 00653240234

321007 - Retribuzione accessoria – Indennità fisse, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2021.

Verona, 5 luglio 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rosaria Chizzini CHIZZINI
ROSARIA Firmato digitalmente da
CHIZZINI ROSARIA
Data: 2021.07.06 18:47:04
+02'00'

Firmato digitalmente da: GALEOTTO SIMONE
Data: 06/07/2021 17:35:36

Simone Galeotto _____

Catia Guerrera _ CATIA GUERRERA firma
05 lug 2021 10:41